

ARTICOLO 10

Libertà di ricevere informazioni

Messa al bando di un quotidiano in lingua curda nelle carceri turche: *violazione*

Mesut Yurtsever e altri c. Turchia - 14946/08 et al.
Sentenza 20.1.2015 [Sezione II]

In fatto – Secondo le disposizioni della commissione per l'istruzione, i ricorrenti, i quali si trovavano in stato di detenzione in carcere, non ricevevano alcuna edizione di un quotidiano in lingua curda. La commissione aveva affermato di non essere in grado di verificare se il contenuto delle pubblicazioni comprendesse oscenità o fosse verosimilmente in grado di mettere a rischio la sicurezza del carcere. Nessuno dei reclami avanzati dai ricorrenti contro le suddette decisioni andava a buon fine.

In diritto– Articolo 10: Il rifiuto, da parte dell'autorità amministrativa penitenziaria, di fornire ai ricorrenti determinate edizioni di un quotidiano curdo è equivalso ad una interferenza nel diritto dei ricorrenti di ricevere informazioni e idee.

Il diritto nazionale riconosce il diritto dei detenuti a ricevere pubblicazioni che non siano vietate e che, pertanto, non contengano informazioni, articoli, fotografie o commenti di natura oscena o comunque idonea a mettere a rischio la sicurezza della struttura.

Nel giustificare le proprie decisioni, le autorità nazionali hanno fatto ricorso alle disposizioni legali previste in materia; tuttavia, esse si sono rifiutate di fornire ai ricorrenti determinate edizioni di un quotidiano non a causa della presunta oscenità dei suoi contenuti o perché idoneo a pregiudicare la sicurezza del carcere, bensì a causa dell'incapacità delle autorità competenti di valutare i contenuti stessi del quotidiano in discussione. Conseguentemente, non riuscendo a comprendere la lingua in cui il quotidiano in questione era stato pubblicato, le autorità nazionali hanno affermato di non essere in grado di determinare se i contenuti fossero o meno conformi alle disposizioni di legge vigenti. In assenza di tale accertamento, che costituisce peraltro un presupposto legale, si è aperta una problematica riguardo a quale fosse il fondamento giuridico alla base dell'interferenza.

Nel contesto in discussione non esisteva, infatti, alcuna disposizione legislativa che prevedesse la possibilità di limitare o vietare l'accesso dei detenuti alle pubblicazioni sulla base della lingua in cui queste si presentano. Oltretutto, il potere di monitoraggio sull'accesso dei detenuti alle pubblicazioni, conferito all'autorità penitenziaria ai sensi del diritto nazionale, riguardava unicamente il contenuto di queste ultime. Nel caso in questione le autorità hanno assunto le proprie decisioni senza svolgere una previa valutazione dei contenuti delle pubblicazioni in oggetto. Pertanto esse hanno discrezionalmente impedito ai detenuti di accedere ad una categoria di pubblicazioni dalla quale questi potevano trarre beneficio. La scelta dell'autorità penitenziaria di non fornire ai ricorrenti determinate edizioni del quotidiano in discussione non è stata fondata su

alcuna motivazione prevista dalla legge. Di conseguenza, l'interferenza oggetto del reclamo non può ritenersi essere stata "prescritta dalla legge".

Conclusione: violazione (all'unanimità).

Articolo 41: EUR 300,00 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale.

(Per un'impostazione simile riguardo al monitoraggio della corrispondenza dei detenuti in un'altra lingua diversa dal turco si vedano anche *Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, 15672/08 et al., 11 gennaio 2011, [Nota d'informazione 137](#))